

SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) E PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO E ORGANIZZATIVO AI DATORI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

STAZIONE APPALTANTE:
 COMUNE DI SENIGALLIA
 AREA 7 RISORSE UMANE
 PIAZZA ROMA, 8

PEC: comune.senigallia@emarche.it

R.U.P.: Dott.ssa Lucia Carotti (Responsabile Area 7 Risorse Umane) - tel. 0716629313 – e-mail: l.carotti@comune.senigallia.an.it.

ART. 1 – OGGETTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del "SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) E PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO E ORGANIZZATIVO AI DATORI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II."

Le prestazioni richieste ai fini del corretto svolgimento del servizio sono quelle dettate dall'art. 33 del citato D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., e riguardano:

- a) Servizio di prevenzione e protezione – incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- b) Redazione e/o aggiornamento del documento di Valutazione dei rischi;
- c) Pianificazione delle misure di prevenzione (con i sopralluoghi necessari);
- d) Gestione dell'emergenza. Redazione ed aggiornamento dei piani di evacuazione e prove di evacuazione.

L'incarico dovrà essere svolto attraverso la partecipazione alle riunioni di coordinamento che potranno essere promosse indifferentemente dal datore di lavoro e dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Le attività da svolgere dovranno avere l'obiettivo di creare un modello sinergico, consultivo, collaborativo, partecipativo e dialettico tra i datori di lavoro, i lavoratori ed i soggetti incaricati dei servizi di protezione-protezione in grado di innalzare il livello di protezione della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro del Comune di Senigallia.

Si riporta l'elenco delle sedi comunali oggetto dell'incarico:

	indirizzo	Destinazione d'uso	Lavoratori
1	Piazza Roma 8	Ufficio	60
2	Viale Leopardi 6	Ufficio	72
3	Via Fratelli Bandiera 1 - ex Tribunale (Giudice di pace)	Ufficio	3
4	Via Fratelli Bandiera 11	Ufficio	11
5	Piazza Garibaldi	Polizia Locale – comando	43
6	Porta Sole	Polizia Locale - autorimessa	
7	Via Cesare Battisti 19	Teatro	1
8	Piazza Manni	Biblioteca – informagiovani	9
9	Strada Comunale Grazie	Museo Agricoltura	1
10	Piazza del Duca	Museo	2
11	Piazza del Duca	Palazzetto Baviera	
12	Via Pierelli	Piscina	1

13	Via Guardi (ex Bic)	Magazzino	1
14	Strada Comunale Grazie	Cimitero	1
15	Via Arcevese	Strade	12
16	Via Arcevese	Verde	10
17	Via dello Stadio	Manutenzioni e imm.	9
18	Largo Puccini	Farmacia	5
19	Via sanzio	Farmacia	7
20	Piazza Saffi	Cucina Pascoli	10
		Totale	258

Di seguito il riepilogo delle mansioni dei lavoratori:

Mansioni	totale
Amministrativi	125
Istruttori Tecnici	33
Messi	5
Operatori	46
Polizia Locale	43
Bibliotecari	6
Totale	258

Prestazioni da eseguirsi

a) Servizio di prevenzione e protezione - incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

L'aggiudicatario è tenuto a costituire un servizio di prevenzione e protezione composto da un Responsabile (RSPP), e dall'ulteriore personale munito di idonea qualificazione professionale in modo tale da assicurare all'Amministrazione comunale lo svolgimento di tutte le incombenze previste in materia dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

L'aggiudicatario tramite il RSPP, successivamente alla nomina dovrà prendere visione di tutta la documentazione relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro in possesso dell'amministrazione comunale tra cui:

- i documenti contenenti l'analisi e l'indicazione delle mansioni in capo al personale dipendente;
- il documento di valutazione dei rischi;
- il piano di emergenza.

L'RSPP dovrà inoltre fornire:

- assistenza tecnica in occasione di visite di controllo da parte degli organi di vigilanza;
- assistenza tecnica in merito ad eventuale contenzioso in materia di sicurezza del lavoro;
- consulenza tecnica in merito a nuove disposizioni legislative in materia di sicurezza;
- espletamento degli adempimenti burocratici previsti dalla legislazione vigente ivi incluso ogni onere derivante da interpretazione, applicazione della stessa oltre che da norme e regolamenti;
- segnalazione della necessità di interventi, adempimenti e quant'altro necessario ai sensi della normativa vigente;
- definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuale e collettivi in relazione alle diverse attività;
- consulenza tecnica per l'acquisto di DPI, nonché modalità di utilizzo;
- parere tecnico sull'acquisizione di nuovi materiali ed attrezzature ai soli fini della sicurezza dei lavoratori;
- supporto per i funzionari competenti per l'individuazione degli addetti alla gestione delle emergenze con verifica dei componenti idonei e formazione delle squadre;
- consulenza e supporto ai datori di lavoro competenti in merito a valutazioni di modifiche dei luoghi di lavoro da effettuare, svolgimento di sopralluoghi per la verifica delle problematiche emerse, nonché assistenza per casi di infortuni verificatisi;
- resoconto attività svolta da rendersi in occasione dei sopralluoghi e sugli interventi effettuati, redazione di relazione sintetica sugli aspetti trattati e problematiche riscontrate, in forma scritta, da consegnare al servizio protezione sui luoghi di lavoro.

L'RSPP è inoltre tenuto ad essere costantemente aggiornato in ordine alle fonti normative e tecniche ed agli eventuali pareri degli organismi competenti, in merito alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ed a fornire detti aggiornamenti ai datori di lavoro.

Il comune di Senigallia potrà chiedere al RSPP l'effettuazione di sopralluoghi straordinari che si intendono compresi nell'importo contrattuale; l'RSPP dovrà garantire la presenza presso la sede indicata entro 48 ore dalla chiamata, quando l'intervento sia ritenuto urgente, ed entro le 72 ore in tutti gli altri casi.

La persona individuata quale RSPP s'impegna ad essere presente, negli ambienti di lavoro, almeno una volta ogni due mesi redigendo apposito verbale.

b) Redazione e/o aggiornamento del documento di Valutazione dei rischi

L'aggiudicatario dovrà aggiornare costantemente il DVR ovvero revisionare o redigere un nuovo documento ove ve ne sia la comprovata necessità, ivi compreso il cambiamento di sede degli uffici comunali; in ogni caso tale attività dovrà garantire ai datori di lavoro dell'amministrazione il pieno rispetto delle norme di cui agli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

L'attività dovrà essere effettuata entro 60 giorni dalla data di attivazione del servizio.

In seguito alla valutazione dei rischi dovrà essere garantito, per tutta la durata del contratto di servizio, il monitoraggio delle fonti di rischio secondo la periodicità stabilita dal DVR.

Dovrà essere fornita assistenza ai datori di lavoro per la redazione del documento unico di valutazione dei rischi in caso di appalto di servizi e/o opere (DUVRI).

c) Pianificazione delle misure di prevenzione (con i sopralluoghi necessari)

L'affidamento del servizio prevede la redazione e/o revisione del Piano delle misure di prevenzione. Tale piano dovrà consentire all'amministrazione comunale di programmare gli interventi finalizzati ad eliminare e/o ridurre i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori individuati del DVR.

Il piano delle misure di prevenzione dovrà indicare almeno:

- la descrizione e l'analisi dell'organizzazione del lavoro con l'individuazione delle sue criticità;
- le specifiche competenze e responsabilità per ciascuna delle attività svolte, tenendo in considerazione la natura e la tipologia dei servizi espletati;
- l'identificazione delle misure di prevenzione non applicate (o non correttamente applicate);
- l'identificazione e la definizione delle misure di prevenzione organizzative e procedurali necessarie per eliminare e/o ridurre i rischi nonché la verifica della loro applicabilità anche in relazione alle esigenze organizzative e funzionali dell'Ente;
- l'individuazione del personale avente la responsabilità della corretta applicazione delle misure individuate;
- le attività informative e formative atte a garantire una corretta ed efficace applicazione delle misure di prevenzione;
- la definizione dei metodi e dei tempi di verifica dell'applicazione delle misure di prevenzione previste al fine di garantire il mantenimento dei livelli di sicurezza attesi.

Nella predisposizione del PMP l'aggiudicatario dovrà proporre soluzioni tali da garantire il rispetto degli obblighi di tutela dei lavoratori e della salvaguardia delle responsabilità civili e penali in capo ai datori di lavoro in relazione ai tempi di intervento laddove questi debbano essere cadenzati in funzione di vincoli economico-finanziari imposti dalla legge e dal bilancio comunale.

d) Gestione dell'emergenza. Redazione ed aggiornamento dei piani di evacuazione e prove di evacuazione.

Il piano dell'emergenza che l'aggiudicatario dovrà predisporre e/o aggiornare per ciascuna delle sedi comunali, riguarderà:

- indicazione procedure da seguire in caso di eventi calamitosi;
- indicazione del personale dipendente designato a svolgere un ruolo attivo in caso di emergenza nonché i relativi compiti e responsabilità;
- definizione delle procedure e delle norme comportamentali in occasione dei principali eventi calamitosi ipotizzabili, tra cui: terremoto, incendio, alluvioni, infortunio. Per ciascun evento dovranno poi essere specificate: le azioni da compiere, le procedure di evacuazione, le situazioni per le quali occorre richiedere l'intervento dei VVFF o di altri organi di soccorso, le misure di assistenza ed evacuazione delle persone disabili, il personale incaricato di svolgere specifiche mansioni o compiti con le relative responsabilità.

Il piano dovrà essere aggiornato nei casi in cui si verificano significative modifiche rispetto alla distribuzione dei locali, ai dispositivi di allarme e all'organizzazione del lavoro e del personale chiamato a gestire le emergenze.

Ai fini di testare l'efficacia dei piani di emergenza, l'aggiudicatario dovrà fornire la propria assistenza alle prove di evacuazione che verranno effettuate ove necessitano nel numero e con la frequenza necessaria a garantire il rispetto delle norme di legge.

Le prove verranno concentrate in non meno di due giornate l'anno e si svolgeranno secondo le seguenti fasi:

- incontro con i preposti, addetti antincendio e primo soccorso finalizzato alla illustrazione delle modalità di svolgimento della prova e ad una informazione specifica;
- esecuzione della prova;
- misurazione dei tempi di evacuazione e redazione di apposito verbale.

È inoltre compresa l'esecuzione di sopralluoghi straordinari che si rendano necessari per motivazioni urgenti compresi nell'importo contrattuale.

ART. 2 – DURATA

La durata del presente appalto è di 14 mesi (periodo presunto: novembre 2024 - dicembre 2025) decorrenti dalla data di consegna del servizio, salva la risoluzione anticipata o il recesso nei casi previsti dal presente capitolato, dalla legge o dal codice civile.

L'Amministrazione potrà altresì richiedere all'aggiudicatario di prorogare il contratto ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D.Lgs. 36/2023 alle medesime condizioni tecniche, economiche e giuridiche, nelle more della conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, per un periodo non superiore a 4 mesi, previo avviso da comunicarsi all'aggiudicatario per scritto almeno 15 giorni prima della scadenza contrattuale.

ART. 3 - IMPORTO

L'importo presunto complessivo dell'appalto è pari ad € 19.672,12, comprensivo di proroga tecnica, oltre IVA al 22% e di ogni altro onere di legge, per la durata di 18 mesi, di cui:

-€ 2.185,79 per l'anno 2024 (n. 2 mesi, periodo presunto novembre-dicembre),

-€ 13.114,75 per l'anno 2025 (n. 12 mesi, gennaio-dicembre),

-€ 4.371,58 per l'eventuale proroga per l'anno 2026 (n. 4 mesi, gennaio-aprile).

Tale importo è comprensivo di ogni eventuale spesa del professionista o della ditta che dovrà sostenere per l'espletamento dell'attività, ivi comprese quelle relative all'eventualità che le stesse non vengano svolte presso locali comunali.

Nell'importo di cui sopra saranno comprese, inoltre, tutte le eventuali spese di viaggio, di vitto, di alloggio, nonché spese varie (telefono, stampa, materiale d'ufficio rilevato, ecc..) e qualsiasi altra spesa necessaria per espletare il servizio nel rispetto di tutti gli obblighi previsti.

L'eventuale aumento e/o diminuzione del numero dei dipendenti non comporterà alcun adeguamento dell'importo.

ART. 4 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni del contratto.

Il servizio dovrà essere svolto con cura, disciplina e diligenza, nell'osservanza di quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto.

La programmazione delle attività dovrà essere concordata con i datori di lavoro al fine di evitare che i programmi operativi possano comportare disservizi durante l'orario di lavoro.

ART. 5 - PERSONALE ED OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO

I dipendenti e/o collaboratori dell'Affidatario impiegati per lo svolgimento delle attività oggetto del presente affidamento agiranno sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'affidatario medesimo.

L'aggiudicatario si impegna, per quanto compatibili, all'osservanza di tutti gli obblighi di condotta previsti dal Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1, del DPR 62/2013 e del Codice di Comportamento

dei dipendenti comunali approvato con deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Senigallia n. 139 del 05/08/2014.

In caso di violazione di tali obblighi è prevista la risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di prestazione dei servizi oggetto del presente affidamento.

L'affidatario si impegna a rispettare quanto contenuto nel Protocollo, approvato con deliberazione di Giunta n. 267 del 25/10/2022, stipulato dal Comune di Senigallia con CGIL, CISL, UIL Marche in materia di affidamenti di lavori, servizi, forniture e pubblicato nella seguente sezione del sito del Comune di Senigallia: Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti – Dati Ulteriori, accessibile tramite il seguente link: https://www.comune.senigallia.an.it/wp-content/uploads/2022/11/Protocollo_di_intesa.pdf

ART. 6 - VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il Comune di Senigallia potrà eseguire a suo insindacabile giudizio e senza che l'aggiudicatario possa eccepire nulla, verifiche e controlli circa l'osservanza da parte dell'aggiudicatario di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato, nel contratto e nella normativa connessa all'esecuzione del servizio.

Le risultanze e i controlli non liberano l'aggiudicatario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti il contratto.

Qualora dai controlli effettuati il servizio dovesse risultare non conforme al capitolato, al contratto e ad altre disposizioni di legge nella materia oggetto del presente servizio, il R.U.P. segnalerà tempestivamente in modo puntuale e motivato le inadempienze e irregolarità all'aggiudicatario anche tramite pec.

A seguito delle contestazioni l'aggiudicatario dovrà formalizzare entro 10 giorni dal ricevimento della pec di cui al precedente comma le proprie controdeduzioni da trasmettere al Comune con lo stesso mezzo.

L'aggiudicatario, su richiesta del Comune, è tenuto a provvedere tempestivamente ad eliminare le irregolarità e le inadempienze.

Il Comune di Senigallia si riserva di adottare i provvedimenti opportuni per sanare le irregolarità rilevate che comunicherà all'aggiudicatario tramite pec.

L'accertato mancato rispetto degli obblighi di cui sopra da parte dell'aggiudicatario costituisce giusta causa di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1546 c.c..

ART. 7 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento avverrà in due rate semestrale, posticipate rispetto alle prestazioni fornite, entro il termine di 30 giorni dalla data del ricevimento della fattura, previa verifica da parte del Comune di Senigallia circa le prestazioni effettivamente rese, gli importi fatturati e le correttezze contabili.

La fattura deve essere intestata al Comune di Senigallia, Area Risorse Umane ed avere ad oggetto "SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP), ED ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO E ORGANIZZATIVO AI DATORI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II."

L'aggiudicatario emetterà fattura elettronica secondo le indicazioni presenti sul sito del Comune di Senigallia.

Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario entro il termine indicato, previa acquisizione della documentazione obbligatoria, tra cui il DURC, Equitalia e tracciabilità dei flussi finanziari.

La fattura deve indicare:

- CIG;
- Attività realizzate.

Il termine di pagamento sarà sospeso in caso di contestazioni riferite all'importo addebitato o ad altre irregolarità formalizzate all'appaltatore entro 15 giorni dal ricevimento della fattura.

L'aggiudicatario potrà formalizzare controdeduzioni da trasmettere via pec entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della pec.

ART. 8 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 9 - PENALI

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dalle presenti Condizioni Particolari di contratto e per ogni caso di carenza, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare all'appaltatore delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime l'appaltatore dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

Il responsabile del progetto o il Direttore dell'esecuzione con nota indirizzata al R.U.P. propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del R.U.P., avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio all'appaltatore e di affidarlo anche provvisoriamente ad altro operatore economico, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile.

L'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Amministrazione a pretendere il risarcimento dell'eventuale danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'impresa non ottemperasse agli obblighi previsti dal presente capitolato.

ART. 10 - RISOLUZIONE

Il contratto potrà essere risolto di diritto ex art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- sopravvenuto stato fallimentare della ditta o altra procedura concorsuale;
- violazione del divieto di subappalto o cessione anche parziale del contratto;
- accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal soggetto formatore aggiudicatario nel corso delle procedure di gara;
- violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010);
- perdita dei requisiti minimi previsti dalla legge per la partecipazione alla gara.

In tal caso la risoluzione opera quando il Comune comunicherà all'aggiudicatario di avvalersi di tale clausola risolutiva.

Il contratto potrà essere inoltre risolto per inadempimento nei seguenti casi:

- persistenza di inadempienze contrattuali a causa di inesatta, non puntuale o non corretta esecuzione del servizio, nonostante diffida scritta;

- gravi e ripetute negligenze, omissioni, inadempienze nell'esecuzione del contratto e inosservanza delle disposizioni di legge;
- grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali,
- grave ritardo nell'esecuzione del contratto;
- sospensione non giustificata del servizio;
- tutti i casi previsti dall'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023.

Qualora sia accertato uno dei casi sopra indicati, rispetto ai quali il Comune può risolvere il contratto, il R.U.P. formula all'appaltatore la contestazione degli addebiti assegnando un termine non superiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Il R.U.P. acquisisce e valuta le controdeduzioni e propone alla stazione appaltante la risoluzione del contratto o indica all'appaltatore il termine per adempiere.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il R.U.P. gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, il Comune di Senigallia risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto unicamente al pagamento delle prestazioni effettivamente e regolarmente rese.

Il Comune non compenserà le prestazioni non eseguite o non correttamente eseguite, salvo il diritto al risarcimento per il maggior danno dimostrabile.

ART. 11 - RECESSO

Si applica quanto previsto dall'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023 quanto alle condizioni e alle procedure previste per l'esercizio del diritto di recesso.

Il Comune di Senigallia può recedere dal contratto per sopraggiunti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 20 giorni da comunicarsi all'appaltatore anche via pec. Da tale momento l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno al Comune di Senigallia.

In caso di recesso il Comune di Senigallia provvederà al pagamento delle prestazioni rese correttamente oltre al decimo delle prestazioni non eseguite secondo quanto previsto dall'art.123 del D.Lgs. 36/2023 e del relativo Allegato II.14, e l'appaltatore non potrà pretendere nulla a titolo di risarcimento e/o compenso.

ART. 12 - SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 36/2023, la cessione del contratto è nulla, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'aggiudicatario può affidare in subappalto i servizi o le forniture compresi nel contratto previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:

- non sussistano a carico del subappaltatore i motivi di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs 36/2023;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o in parti di servizi che si intende subappaltare.

In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare e il subappalto è vietato e l'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

La cessione dei crediti non ha effetto ove non sia stata preventivamente autorizzata dal Comune con apposito atto determinativo conformemente a quanto previsto nel regolamento di contabilità.

Ai sensi dell'art. 120, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano per la cessione dei crediti le disposizioni di cui alla L. 21 febbraio 1991, n. 52; l'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 disciplina le condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti.

ART. 13 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile del Progetto può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto nei casi indicati dall'art. 121 del D. Lgs. n. 36/2023 in particolare quando ricorrano circostanze speciali non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

In tal caso si procederà a redigere verbale di sospensione che conterrà:

- indicazione delle ragioni che hanno determinato la sospensione;

- stato di avanzamento del servizio;
- parti del servizio non ancora eseguite;
- cautele adottate affinché alla ripresa del servizio questo possa continuare ed essere ultimato;
- consistenza della forza lavoro esistente al momento della sospensione.

La sospensione può essere disposta dal R.U.P. anche per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra i quali l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica.

Qualora la sospensione del contratto nel complesso duri per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del servizio o comunque quando il totale delle sospensioni superi sei mesi complessivi l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità.

Cessate le ragioni della sospensione viene disposta la ripresa dell'esecuzione.

ART. 14 - FORO COMPETENTE

Il foro competente in via esclusiva per ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in dipendenza dell'applicazione, dell'interpretazione e dell'esecuzione del contratto è quello del Tribunale di Ancona.

ART. 15 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese contrattuali (imposta di bollo, imposta di registro, diritti di segreteria) sono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario nessuna esclusa ed eccettuata.

ART. 16 - TRATTAMENTO DATI

I dati forniti, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.lgs 196/2003 – così come modificato dal D.lgs 101/2018, saranno trattati dal Comune, anche con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti istituzionali e di legge, ivi compresa la gestione amministrativa e contabile, correlati al rapporto contrattuale, nell'ambito delle attività predisposte nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri.

Il legale rappresentante dell'operatore economico dichiara di aver ricevuto la informativa di cui all'art.13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

ART. 16 bis - NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI E RELATIVE ISTRUZIONI

Le parti, Stazione Appaltante e appaltatore, riconoscono che l'oggetto contrattuale come definito dall'art. 1 comporta il trattamento di dati personali da parte dell'operatore economico aggiudicatario per conto del Comune, così come disciplinato dal Regolamento UE 679/2016 (in seguito anche indicato come "GDPR") e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso il Comune, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei dati connessi all'esecuzione del contratto, nomina, quale proprio Responsabile del Trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, l'operatore economico aggiudicatario che, come rappresentato, accetta.

Le parti, come sopra rappresentate, convengono che:

il Responsabile del Trattamento Dati (inseguito anche "RTD") tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il RTD informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;

il RTD si impegna a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all'oggetto del presente contratto, con divieto di diversa utilizzazione, e a mantenere e garantire la riservatezza dei dati personali trattati in esecuzione del presente contratto, astenendosi dal comunicare e/o diffondere tali dati al di fuori dei casi espressamente consentiti nel contratto o per legge;

il RTD si impegna a rispondere a tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa europea e italiana in materia di protezione dei dati e, a tal fine, a costituire la relativa documentazione, tra cui, a titolo esemplificativo, il registro dei trattamenti svolti e, laddove richiesto, ne trasmette copia al Comune in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;

il RTD si impegna ad adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato, ad affrontare i rischi di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento UE 679/2016.

Il RTD si impegna a nominare per iscritto gli autorizzati al trattamento, a provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, a istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dal Comune e sugli obblighi del Responsabile esterno del trattamento, affinché il trattamento avvenga in conformità di legge per gli scopi e le finalità previste nel contratto.

Il RTD si impegna a vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;

Resta inteso tra le Parti che il Responsabile esterno è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati (da lui e/o dai propri autorizzati direttamente trattati) e in tal senso si impegna a garantire e manlevare il Comune dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o degli interessati. Il responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;

il RTD deve prevedere un piano di verifica, almeno annuale, dello stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;

il RTD, nel trattamento dei dati connessi all'esecuzione del presente contratto, si impegna a non ricorrere a sub responsabili o a soggetti qualificabili come sub-responsabili, senza autorizzazione scritta (generale e/o specifica) da parte del titolare del trattamento. Laddove sia concessa tale autorizzazione, le parti, come rappresentate, convengono che il ricorso a sub-responsabili avverrà nel rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 4 dell'articolo 28 del GDPR.

Le parti convengono che gli incarichi affidati a personale non dipendente del RTD, ma comunque sottoposto a regolare contratto di prestazione di servizi od altro con il RTD (es. professionisti del settore sanitario, consulenti, società sportive, etc.) rientrano tra i sub- responsabili oggetto fin da ora di autorizzazione generale. Il RTD, nello svolgimento della propria attività, comunicherà al Titolare sia l'elenco degli eventuali sub-responsabili sia i trattamenti a loro affidati. Il RTD comunica al Titolare anche eventuali modifiche che concernono i sub -responsabili, quali a titolo esemplificativo l'aggiunta o la sostituzione affinché lo stesso, ai sensi dell'art. 28 co.2 GDPR, possa opporsi entro 15 giorni dalla comunicazione.

Il RTD, avuto riguardo della natura del trattamento, assiste il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare le richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR.

Il RTD assiste il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, nonché per tutte le attività richieste obbligatoriamente per legge, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento, impegnandosi particolarmente a comunicare al Titolare, appena ne ha avuto conoscenza, ogni eventuale violazione dei dati personali subita;

il RTD si impegna ad avvisare tempestivamente il Titolare in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte del Garante o da altra Autorità preposta, in merito ai trattamenti effettuati per suo conto, impegnandosi altresì a fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali, connessi all'esecuzione del contratto, pendenti avanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria;

il RTD, su scelta del titolare del trattamento (ai sensi degli articoli 1285 e 1286 del codice civile), attraverso una comunicazione via pec al termine della durata del rapporto contrattuale, si obbliga a cancellare o a restituire tutti i dati personali relativi al trattamento connesso al presente contratto, cancellando altresì le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati o che i dati vengano conservati per legittimo interesse del RTD esclusivamente in relazione alle prestazioni erogate e ad eventuali diritti di difesa;

il RTD mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Il responsabile del trattamento, peraltro, informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo

parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati. Le parti contrattuali, come sopra rappresentate, convengono altresì che la nomina del RTD abbia durata limitata all'esecuzione del presente contratto.

ART. 16 ter - RISERVATEZZA

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza, e ha l'obbligo di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione appaltante.

ART. 17 – RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti condizioni particolari di contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile ed alla normativa vigente in materia.

La partecipazione alla gara comporta piena e incondizionata accettazione di tutte le clausole, nessuna esclusa, del presente allegato e della documentazione di gara.